

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(64)

INDICE

RESOCONTI:

	<i>Pag.</i>
RIUNITE (<i>Giustizia-2^a e Igiene e sanità-12^a</i>) .	13
AGRICOLTURA (<i>9^a</i>)	20

COMMISSIONI RIUNITE**2^a (Giustizia)****e****12^a (Igiene e sanità)**

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Dell'Andro.*

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483),
d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri;
Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed
altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli
Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed
altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera
dei deputati;

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la
prevenzione dell'aborto e norme per l'affida-
mento preadottivo dei neonati » (515), d'inizia-
tiva dei senatori Bartolomei ed altri;

Petizione n. 59.

(Esame e rinvio).

Il presidente Viviani avverte che tutti i documenti (lettere, telegrammi, eccetera) pervenuti sull'argomento in esame sono raccolti, in ordine cronologico, presso la Segreteria della Commissione giustizia a disposizione dei senatori.

Comunica inoltre che le relazioni della senatrice Giglia Tedesco e del relatore Pittella saranno distribuite non appena possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla loro riproduzione.

Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori, il Presidente annuncia che nella se-

duta odierna verranno svolte esclusivamente le relazioni, rinviando il seguito dell'esame e qualunque altra decisione alla prossima seduta.

Le Commissioni concordano.

Prende la parola la senatrice Tedesco Tatò Giglia, relatrice per la Commissione giustizia, la quale, premessa la necessità di una analisi approfondita e di un dibattito responsabile, tali da consentire anche al Senato di superare definitivamente una piaga sociale quale l'aborto clandestino, affrontata finora dallo Stato e dalla società in modo barbaro ed iniquo, sottolinea l'urgenza di concludere positivamente il prolungato ed impegnato dibattito che ha caratterizzato l'iter del disegno di legge n. 483 presso la Camera dei deputati.

Le ragioni di tale urgenza sono almeno quattro: responsabilità per il legislatore di dare pronta soluzione ad un fenomeno finalmente esploso in tutta la sua drammaticità sociale, al fine di evitare una pericolosa esasperazione della battaglia politica ed ideale che l'ha accompagnato; necessità preventiva di colmare il vuoto legislativo che farebbe certamente seguito al referendum abrogativo, attualmente pendente, delle norme penali fasciste e prefasciste vigenti in materia; necessità di far seguito alla sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 546 del codice penale; il perseguimento di una prospettiva politica rasserenante e unificante, reclamata dal Paese in un momento in cui partiti, sindacati, Parlamento, Regioni ed enti locali ricercano e sperimentano, in mezzo a mille difficoltà, strade nuove di confronto e di collaborazione.

Il compito del Senato, prosegue l'oratrice, appare potenzialmente facilitato dal fatto che il testo approvato dalla Camera reca il segno di un apporto cui — sia pure in

misura ineguale — hanno contribuito tutte le componenti democratiche dell'Assemblea (ad una valutazione meditata anche lo stesso Gruppo della democrazia cristiana, che pure ha tenuto nel complesso una posizione di rifiuto pregiudiziale), circostanza questa che alimenta l'auspicio che si possa evitare un confronto drammatico e radicalizzato nella constatazione che, almeno tra i partiti costituzionali, le posizioni estreme appaiono emarginate.

Le tesi estreme e contrapposte che fanno, rispettivamente, dell'aborto, da un lato, il delitto del secolo e, dall'altro, la manifestazione incoercibile del libero arbitrio, come tale socialmente e giuridicamente irrilevante, sono entrambe da respingere in quanto, fra l'altro, sottraggono la società e le sue istituzioni alle responsabilità che competono loro. Anche la tesi dell'aborto come elemento di controllo delle nascite è parimenti inaccettabile, non essendo concepibile che la società scelga di fare una politica di prevenzione e di regolarizzazione delle nascite rovesciandone il peso sulla vita e sulla salute della donna.

Dalle polemiche e dalle discussioni, prosegue l'oratrice, un punto centrale è emerso chiaramente: la necessità di prevenire l'aborto. Tale compito primario del legislatore democratico deve essere tuttavia inteso non nel senso di garantire la « libertà dell'aborto », sibbene nel senso di realizzare la effettiva e storicamente determinata « libertà dell'aborto ».

Premesso che la reale tutela della donna e del nascituro (che non possono essere astrattamente e aprioristicamente contrapponibili) può essere perseguita solo rimuovendo le obiettive condizioni di disuguaglianza economica e sociale e di arretratezza culturale esistenti nel Paese, occorre prendere coscienza non solo della carenza dell'attuale legislazione in materia di maternità ma anche dell'inadempienza, circa trentennale, dei compiti e i doveri che incombono direttamente allo Stato per dare reale soluzione ai problemi della maternità (la responsabilità fin troppo evidente dei passati Governi è, fra l'altro, dimostrata dal fatto che la

Corte costituzionale ha sopravanzato il legislatore prima in materia di contraccezione e poi in materia di regolamentazione dell'aborto). La maternità non deve più essere considerata come un dramma, un peso o addirittura un disvalore (spesso in contrapposizione ad uno stabile impegno lavorativo e sociale della donna), ma un bene degno della massima cura.

Del resto la legislazione penale vigente, crudelmente repressiva, è clamorosamente fallita non impedendo che la pratica dell'aborto clandestino si sia diffusa e generalizzata fino a divenire, in qualche misura, socialmente tollerata nel più colpevole dei silenzi.

La senatrice Tedesco Tatò, convinta che si debba muovere dal presupposto di por fine a tale terrorismo penale, propone che sia preso come testo base il disegno di legge pervenuto dalla Camera e nel quale il problema è finalmente risolto.

Dopo aver quindi ribadito che il vero senso della depenalizzazione o sottrazione della giurisdizione penale dell'aborto (imposta dalla sostanziale inapplicabilità della vigente normativa penale), contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera, non sta in una dichiarazione di liceità dell'aborto stesso ma piuttosto nella individuazione di reali ed efficaci strumenti per impedirlo, osserva che tale testo, anche se perfezionabile, è da ritenere valido nel suo complesso, così come nei suoi presupposti e nelle scelte, poiché risponde alle finalità innanzi indicate.

La relatrice, dopo essersi soffermata quindi nella disamina analitica del testo del disegno di legge n. 483 illustrando, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 15, 17 e le questioni connesse, conclude auspicando che il voto favorevole espresso sul disegno di legge dalla Camera sia confermato dal Senato.

Passando all'esame del disegno di legge numero 515, concernente « Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati », posto congiuntamente all'esame delle Commissioni riunite, la senatrice Tedesco Tatò osserva preliminarmente che sarebbe opportuno sapere con

precisione dai proponenti se esso deve considerarsi alternativo o integrativo (come lascerebbero supporre talune ufficiose affermazioni di stampa) del disegno di legge n. 483, giacchè solo in quest'ultimo caso sarebbe opportuno, a suo giudizio, esaminarlo congiuntamente al suddetto disegno di legge.

Nel merito rileva, tuttavia, che le Commissioni dovrebbero rispondere comunque a sostanziali interrogativi in relazione sia al ruolo che dovrebbe essere affidato ai consultori tenuto conto del fatto che varie finalità tra quelle indicate nel disegno di legge sono già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati), sia all'opportunità che in dette finalità siano contenute implicazioni ideologiche, sia all'adottabilità tendente a prolungare forzosamente una gravidanza non voluta, sia, infine, al finanziamento, ammontante a 50 miliardi, non riportato alle istituzioni consultoriali in quanto tali.

Il senatore Pittella, relatore alle Commissioni riunite per la Commissione sanità, esordisce sul disegno di legge n. 483 dichiarando il suo intento di contribuire, riferendo sul disegno di legge in esame, alla disciplina di un fenomeno di massa grave e imponente con una legge chiara ed agibile, affinché non si aggravi, con ulteriori dilazioni, il dramma terribile, che tante donne italiane soffrono, del dilagare dell'aborto clandestino, con i suoi riflessi drasticamente peggiorativi sui ceti più poveri, in conseguenza di una legislazione antistorica. Il relatore ritiene che sia compito pressante del legislatore il disciplinare, legalizzare e consentire l'aborto, senza attendersi nella difficile risposta agli interrogativi etici o filosofici, che par si sono presentati anche alla sua sensibilità e alla sua coscienza di parlamentare.

Si sofferma quindi a delineare la situazione grave e preoccupante per il Paese, derivante dal persistere della normativa del codice penale italiano anteguerra, che difende non già la moralità pubblica o la famiglia, nè tantomeno la persona, ma bensì un'astratta idea razziale di integrità e sanità della stirpe. Espone quindi il penoso susseguirsi delle denunce, dei processi e delle

condanne che derivano da tali norme penali e, d'altro lato, l'enorme cifra degli aborti clandestini che, se per le donne benestanti possono avvenire nelle cliniche di lusso, costituiscono per tutte le altre donne una esperienza estremamente traumatica, nelle mani di persone non abilitate nè capaci o con l'aiuto di mezzi meccanici o chimici quasi sempre tossici e dannosi, se non addirittura ad effetti disastrosi.

Da tale situazione l'oratore desume la necessità improcrastinabile di un intervento dello Stato, che dovrebbe teoricamente essere globale ed incidere sul complesso della società italiana, sulla condizione femminile: e se così potesse essere, allora realmente l'interruzione della gravidanza rappresenterebbe per la donna solo l'estremo rimedio. Ma che così non possa essere risulta purtroppo evidente dalla situazione di fatto e dalle più realistiche prospettive: la riforma sanitaria non è stata attuata e slitta nel tempo, i consultori familiari non hanno preso l'avvio desiderato, e per di più riflettono, nel loro divergente sviluppo e nelle caratteristiche locali, la grave frattura già esistente in campo economico e sociale fra Nord e Sud.

Di contro al trascinarsi di tale deplorabile situazione, prosegue il relatore, si pone la circostanza rivoluzionaria che le donne stesse sono finalmente uscite dal loro isolamento, organizzandosi anche politicamente, e trovando tuttavia una tenace opposizione a questa loro spinta in avanti in una gran parte del nostro schieramento politico, quella stessa parte che continua ad esprimere il suo dissenso, bloccando una soluzione umana del dramma dell'aborto.

Verso tale soluzione umana costituisce invece, a suo avviso, un deciso contributo, nel senso di un appianamento e di una premessa giuridico-costituzionale per una nuova normativa, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 546 del codice penale, soprattutto col sottolineare la preminenza della vita materna rispetto a quella tutta peculiare del prodotto del concepimento nei suoi primi stadi evolutivi.

Tale preminenza, prosegue il relatore, si afferma incontrastata nella prassi: in quella realtà, pur dolorosa, che si pone in stridente contrasto con i principi e le condanne morali astratte e che nessuna legge vale a combattere efficacemente, trovando questa stessa prassi crescente *status* di legittimità presso gruppi sempre più numerosi della popolazione, e coincidendo infine ormai con ciò che la coscienza morale media ritiene giusto. Ribadisce quindi la necessità di porre al centro del problema la donna, con le sue responsabilità e le sue incrostazioni di inferiorità, ma anche con la sua volontà di emancipazione, di liberazione, con il suo anelito verso una maternità libera e responsabile: di fronte a tale realtà non possono avere eguale rilievo le pur gravi questioni che si dibattono — in tema di aborto — sul rapporto fra Stato e individuo, fra bene e male e fra il concetto biologico e quello umano della persona. Invita quindi a dare la preminenza ai problemi della vita reale, alla pena, al dolore, ai pericoli ed alla crudeltà dell'aborto clandestino, ad incentrare quindi il dibattito su quella piaga sociale che è l'aborto, in Italia come in tutto il mondo.

Il relatore passa a considerare gli aspetti strettamente scientifici coinvolti dal problema dell'aborto, premettendo che a suo avviso la cellula-uovo fecondata, pur essendo dotata di un corredo cromosomico completo, contenente le informazioni che serviranno al suo sviluppo ulteriore, non può già in questa fase essere considerata una persona umana ma bensì soltanto « un momento particolare » dello sviluppo dell'uomo, una fase di formazione e di accrescimento; e ricordando inoltre le autorevoli personalità della scienza che hanno dichiarato non potersi considerare persona umana quella a cui manca il sistema nervoso centrale. Egli sottolinea infine come il considerare persona umana la cellula fecondata e l'embrione nelle sue prime fasi porterebbe a dover classificare come pseudo-parti ed eventi mortali le eliminazioni spontanee del feto che si verificano nel corso dei primi giorni o delle prime settimane.

Di fronte all'incertezza di tali valutazioni, pone in risalto il problema centrale del diritto alla vita della persona umana, che egli qualifica come il diritto del vivente, cioè in concreto il diritto a tutto un insieme di provvedimenti, di misure sociali che non sono state prese in Italia, e che pertanto oggi, con la loro mancanza, costituiscono la causa principale degli innumerevoli aborti clandestini. Egli intende cioè il diritto alla vita come il diritto ad una vita diversa, amorevole, confortata, garantita nel lavoro, tutelata da strutture efficienti, libera di estrinsecarsi e di evolvere senza gli intralci oggi imposti dal produttivismo e dall'efficientismo. Sottolinea quindi l'urgenza di uscire da un'impostazione della società che considera ipocrita — una società che conosce la realtà degli aborti clandestini, e a volte li tollera, a volte li punisce — per prendere coscienza invece del fenomeno, affrontarlo e superarlo, per rovesciare effettivamente la condizione delle masse femminili nel nostro Paese.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare brevemente la situazione legislativa nei diversi Paesi per quanto concerne l'aborto, sottolineando il crescente rapido affermarsi delle legislazioni liberali e umane nei Paesi più civili e, di contro a ciò, l'aggravarsi della frattura fra tradizione religiosa e dura realtà in tutti quei Paesi che, come ad esempio quelli dell'America latina, mantengono una rigida legislazione punitiva.

A suo avviso deve dunque costituire la base per una giusta legislazione la consapevolezza, che ogni donna deve avere, di poter rifiutare, liberamente, una maternità già anticipatamente priva di ogni gioia e di avere diritto alla salvaguardia della propria salute, del proprio lavoro, della propria libertà sessuale; nell'intesa che in questa consapevolezza è implicito un profondo rispetto verso il nascituro, e che però proprio per questo il nascituro come individuo sociale non può nè deve essere soltanto tollerato, ma bensì desiderato, accolto, amato, educato, seguito nei suoi processi evolutivi.

Sulla base di tali considerazioni egli passa a delineare quelli che a suo avviso devono

essere gli obiettivi di una giusta legislazione sulla materia, e ritiene in tal senso che il presupposto essenziale di ogni normativa debba essere costituito dall'affidare alla donna la scelta della soluzione di quel drammatico conflitto che si determina nella donna stessa, allorquando una gravidanza non voluta, non decisa liberamente, configura una situazione patologica che la moderna psichiatria ha definito sufficientemente. A tale riguardo il relatore ribadisce l'esigenza di escludere da tale scelta individuale, e assolutamente privata, qualunque diversa istanza, e tanto più quindi le istanze incentrate nell'ente pubblico.

Il relatore indica quindi gli elementi essenziali di una tale legislazione nell'esigenza di non punire, ma di venire invece in aiuto alla donna, e quindi di sgomberare il campo da sensazioni di colpa; nell'affermare il diritto ad una procreazione libera e cosciente, con correlativa politica di assistenza anticoncezionale e di istruzione sessuale nelle scuole, nei consultori, nelle unità sanitarie locali; nel realizzare strutture capaci di favorire il mantenimento dello stato di gravidanza e quindi la maternità responsabile, attraverso la solidarietà umana e la maturazione delle coscienze; nel garantire infine la gratuità e l'assistenza in caso di aborto nelle strutture sanitarie pubbliche e in quelle convenzionate. In relazione a quest'ultimo obiettivo, si sofferma a valutare le diverse tecniche disponibili per l'interruzione della gravidanza, sottolineando la pericolosità e i danni inerenti al raschiamento dell'utero ed affermando la validità — allo stato attuale delle conoscenze e prescindendo quindi da tecnologie non ancora attuali — della tecnica di aspirazione in vuoto.

Per quanto attiene al ruolo del medico di fronte alla richiesta di aborto, ribadisce la necessità di riservare la scelta e la decisione esclusivamente alla donna, sottolineando al tempo stesso come ciò non significhi, nello spirito e nel dettato del disegno di legge n. 483, uno scadimento della dignità del terapeuta, che deve aiutare a chiarire il significato della richiesta della donna, met-

tendo tale richiesta in relazione con le condizioni fisiche e psichiche della donna stessa e con il contesto sociale nel quale essa vive, in modo che la donna prenda coscienza di tale significato. Ciò facendo, ribadisce, egli certamente deve restare testimone silenzioso e neutrale del conflitto che si svolge in questo essere umano, che deve prendere una decisione.

Sulla base di tali considerazioni e tenendo conto che il ruolo del medico in futuro dovrà comprendere sempre più compiti e quindi capacità di carattere psicologico, richiedenti maturità umana e personale autocritica, egli ritiene facilmente superabili le pur giuste preoccupazioni espresse dagli ordini nazionali dei sanitari sulla precarietà delle apparecchiature sanitarie pubbliche e sulla loro scarsa diffusione, in quanto il timore di incorrere in diagnosi approssimative, specie per i casi previsti dall'articolo 4, non deve far dimenticare che in medicina non si può mai richiedere una certezza assoluta, bensì soltanto la certezza legale, la quale ultima oggi può indubbiamente essere raggiunta.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare i dettagli dell'articolato del disegno di legge n. 483, valutando positivamente la distinzione fatta fra l'ipotesi dell'aborto nei primi novanta giorni e dichiarandosi pienamente consenziente con gli obiettivi perseguiti dagli articoli dal 7 al 9 e sui mezzi indicati per realizzarli. Dichiarò quindi di consentire pienamente alla soluzione prospettata dall'articolo 10, nonché sulla necessità dell'attività di informazione e di assistenza prevista negli articoli dal 13 al 16.

Il relatore dichiara che lo Stato ha il dovere di affrontare con le sue leggi l'aborto, quale grave e drammatico problema sociale del Paese, nell'intesa che l'impegno dello Stato e del Parlamento debba poi proseguire oltre la futura legge. Invita infine a tener conto della circostanza che, purtroppo, la società non è in grado, almeno per oggi, di « creare l'amore », il quale soltanto è la condizione prima per una futura esistenza umana dell'embrione; nè è in grado di trasformare il feto in individuo,

restando quindi — unica istanza capace di esprimere la progressiva maturazione dell'embrione in individuo — i genitori, e più ancora la madre.

Egli ritiene quindi che il disegno di legge n. 483 rappresenti un notevole passo avanti nelle direzioni ora indicate, verso quella piena maturazione culturale, sociale ed economica del Paese, che sulla base di tale provvedimento e della abrogazione del titolo X del « codice Rocco » potrà essere raggiunta.

Il relatore invita quindi ad un voto favorevole nella consapevolezza che, se pur modifiche in meglio potrebbero essere studiate, inevitabilmente esse imprimerebbero tempi più lunghi all'*iter* del provvedimento, ritardando la soluzione degli aspetti più vistosi e drammatici dell'aborto.

Il senatore Pittella riferisce quindi sul disegno di legge n. 515, sostenendo preliminarmente che il disegno di legge n. 483, trasmesso dalla Camera dei deputati, dovrebbe essere preso come base della discussione, in quanto derivato da una elaborazione e mediazione fra diverse proposte di legge, che ha recepito anche modifiche suggerite da ogni parte politica.

Egli vede il contenuto essenziale del disegno di legge n. 515 nell'obiettivo di promuovere « l'istituzione e lo sviluppo di servizi sociali, assistenziali, sanitari, culturali, anche in ordine alla procreazione consapevole e responsabile », come è indicato all'articolo 1. Poiché pertanto la sostanza del disegno di legge n. 515 è costituita, a suo avviso, dall'attribuzione di ruoli più estesi ai consultori familiari, creati con la legge numero 405 del 29 luglio 1975, egli non rileva una connessione fra i due disegni di legge tale da consentirne l'abbinamento e propone quindi di sviluppare il dibattito sul disegno di legge n. 515 separatamente da quello sul disegno di legge n. 483, in modo da ottemperare a quella che egli ritiene la più corretta interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento. Nella prospettiva di una tale soluzione, egli si impegnerebbe a contribuire ad un sostanzioso ampliamento della citata legge n. 405, tale da promuovere

un'assistenza efficace alla donna, affinché eviti il concepimento non desiderato.

Passando a considerare in dettaglio le particolarità del disegno di legge n. 515, si sofferma sulla normativa proposta dall'articolo 6, dichiarando di non condividere l'ipotesi di una riduzione della funzione della madre a semplice produttrice di un essere umano che verrebbe immediatamente, e anzi anticipatamente, assunto in proprio da istanze esterne. Sottolinea inoltre quella che a suo avviso costituisce una pericolosa astrazione dalla situazione e dalle prospettive attuali del Paese, in quanto ci si baserebbe su strutture sociali e provvidenze che invero le forze sociali e politiche più avvedute sostengono da molti anni, ma che tuttavia restano tuttora nell'ambito delle ipotesi e delle speranze. In tale situazione ed in tali prospettive, egli ritiene che anche i convinimenti etici e religiosi più rispettabili debbano essere portati avanti entro i limiti del perseguimento di alcune priorità concrete, attraverso le quali può risponderci più pienamente al bisogno, all'obbligo di tutela della vita umana. In tale quadro egli non vede tuttavia nella normativa del disegno di legge n. 515 un sufficiente rispetto per la volontà della madre, che è turbata e oppressa dal pensiero della gravidanza non liberamente scelta, ed è quindi negativamente condizionata, per quanto concerne la sua futura evoluzione. In particolare egli non condivide l'attribuzione ai consultori familiari di compiti informativi ed assistenziali tali da concorrere a promuovere nella donna la convinzione che l'aborto volontario sarebbe atto di soppressione della vita umana, in quanto ciò li autorizzerebbe ad esprimere un giudizio di parte, con decisa caratterizzazione ideologica, ed inoltre perchè obiettivamente il fine da raggiungere è a suo avviso l'aiutare la donna a sviluppare la propria presa di coscienza, e non già lo stimolare tormentosi sensi di colpa. Egli ritiene inoltre inopportuno il sottoporre il dramma intimo e privato della donna ad una procedura ufficializzata a livello di *équipe*, che coinvolge numerose istanze pubbliche e private; mentre d'altra parte non ci si dovrebbe basare su strutture non

attuare o poco attuate, come sono i consultori familiari, che hanno avuto scarsissimo sviluppo, nonostante la ferma convinzione che ha sostenuto, presso le forze democratiche, il varo della citata legge istitutiva n. 405.

Il relatore Pittella chiede pertanto l'accantonamento del disegno di legge n. 515, o quanto meno una trattazione nettamente separata da quella del disegno di legge n. 483, ed insiste al tempo stesso per una sollecita discussione di questo ultimo disegno di legge. Il relatore sostiene tali posizioni riferendosi anche alla vivace propaganda che a suo avviso ha creato attorno al dibattito sull'aborto un clima di agitazione e di intimidazione, che vorrebbe quasi influire sulle decisioni che il Senato è chiamato a prendere. In tal senso egli rivolge un appello anche ai settori democratici che non sono favorevoli al disegno di legge n. 483, affinché venga dissipato tale clima pericoloso, in modo che la discussione possa svolgersi serena e pacata, con il rispetto di tutti i punti di vista, trattandosi di un tema che a suo avviso dovrebbe aver perso molta della sua drammaticità — intesa in senso ideologico — dopo che i numerosi dibattiti nel Parlamento ed in altre sedi hanno chiarito, ormai da anni, le ragioni, i motivi, le finalità dell'interruzione di gravidanza e hanno dato risposta agli interrogativi ed alle perplessità ad essa inerenti.

Il relatore passa quindi a considerare le ripercussioni pregiudizievoli che potrebbe avere per il prestigio e la validità istituzionale del sistema bicamerale una strumentalizzazione clamorosa delle diversità della situazione parlamentare tra la Camera e il Senato, pur sottolineando che egli non intende affatto il Senato come un organo avente compiti notarili di ratifica. Invita quindi a considerare il disegno di legge n. 515 inquadrandolo nel particolare momento politico che attraversa il Paese, un momento politico che non sopporterebbe il prolungarsi di dissidi ideologici o religiosi, ma richiede invece uno sforzo comune di solidarietà, e quindi una sollecita definizione del problema dell'interruzione della gravidanza.

Il senatore Pittella dichiara di non essere insensibile nei riguardi di posizioni che hanno il segno indubbio della buona fede e della tensione morale e precisa quindi che egli comprende e rispetta tali posizioni, ma non può dividerle. Afferma d'altra parte che a suo avviso la strumentalizzazione quasi terroristica, sopra menzionata, tenderebbe a coinvolgerle e a utilizzarle per finalità strettamente di parte, a portarle su una linea integralistica che non può essere fatta propria da tutti coloro che militano nei partiti della sinistra o comunque in Gruppi che si richiamano alle posizioni generali dei partiti della Sinistra.

In relazione alle posizioni nettamente affermate nel disegno di legge n. 515, il relatore ritiene di dover ribadire fermamente che nessuna parte politica considera l'aborto come un mezzo di prevenzione delle nascite, ma d'altra parte non può nascondersi che le forze politiche che sostengono il disegno di legge sono strettamente collegate con una politica che per anni ha impedito, basandosi sulle norme del « codice Rocco » la diffusione della conoscenza dei contraccettivi e la formazione di una seria e non ipocrita conoscenza dei problemi della sessualità. Pur tuttavia, prescindendo da quanto finora si è fatto o si è impedito, egli dichiara che tali parti politiche troveranno ora sicuramente, negli interlocutori degli altri Gruppi, una piena disponibilità ad ogni confronto, ad ogni dialogo serio, al di fuori di qualsiasi spirito di intolleranza, purché esse si rendano conto che devono assumere sulla questione della prevenzione delle nascite, della procreazione cosciente e della formazione della cultura sessuale, un atteggiamento ben diverso da quello che sinora hanno tenuto.

Il relatore sottolinea infine quella che a suo avviso costituisce una netta discordanza fra il disegno di legge n. 515, particolarmente al primo comma dell'articolo 8, e la citata sentenza della Corte costituzionale, la quale non rileva equivalenza fra il diritto, non solo alla vita ma anche alla salute, di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora

diventare. Di fronte a tali valutazioni della suprema Corte, il relatore ritiene di dover deplorare la logica estremizzante delle campagne propagandistiche ispirate ad un forzato fanatismo e basate su assurde accuse di infanticidio. Al tempo stesso il relatore sottolinea il dovere imprescindibile del Parlamento di affermare la natura laica dello Stato, così come è stato voluto dalla Costituzione, dello Stato garante di tutti i valori e di tutti i principi, ma non braccio secolare di alcuni di essi.

Il senatore Pittella riferisce infine sulla petizione n. 59, con la quale alcuni cittadini esprimono propri stati d'animo e proprie valutazioni sul disegno di legge n. 483, dando un giudizio negativo sulle norme in esso contenute ed invitando il Senato a non dare voto favorevole.

Il relatore dichiara di non ritenere del tutto congrua la petizione n. 59 rispetto alla definizione data a tale istituto dall'articolo 50 della Costituzione, precisamente in quanto con essa si chiede l'emissione di un voto contrario su di un disegno di legge; pur dovendo riconoscere il sussistere di una connessione con i disegni di legge oggi all'ordine del giorno. Il relatore propone quindi di non prendere in esame la petizione n. 59, per la ragione ora esposta ed inoltre poiché rileva in essa quella logica propagandistica estremizzante di cui sopra ha parlato, logica che a suo avviso tenderebbe a compromettere la libertà delle coscienze, cercando di imporre a tutti una « imperativa verità unica ».

In questo quadro egli ritiene di dover stigmatizzare in particolare l'appello che è stato rivolto al Presidente della Repubblica affinché non promulghi la legge per l'interruzione della gravidanza che dovesse uscire dal presente dibattito e ricevere l'approvazione delle due Camere, appello che potrebbe a suo avviso dare l'illusione che si possa distruggere il significato di rappresentante dell'unità nazionale che è impersonato dal Capo dello Stato, ovvero che lo stesso Capo dello Stato possa annullare la sovranità del Parlamento.

Il presidente Viviani, dopo aver ringraziato i relatori, nell'intesa che anche i con-

tributi non condivisi da tutte le parti politiche sono pur sempre utili per lo sviluppo del dibattito, avverte che nella prossima seduta dovranno essere risolte, prima di dare inizio alla discussione generale, le questioni preliminari poste dal relatore Pittella circa l'abbinamento dei due disegni di legge e circa la ricevibilità della Petizione, dopo che egli stesso si sarà pronunciato sulla ponibilità delle questioni stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni Giustizia e sanità torneranno a riunirsi mercoledì 23 febbraio alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11.

AGRICOLTURA (9^a)

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Regione Marche, il Presidente della giunta regionale avvocato Adriano Ciaffi, il Presidente della Commissione sviluppo economico, agricoltura e foreste del Consiglio regionale signor Ferdinando Messi, l'Assessore all'agricoltura e foreste signor Alessandro Manieri, i Consiglieri regionali signori Mario Fabbri e Massimo Grande Todisco; per la Regione Toscana, l'Assessore all'agricoltura e foreste signor Anselmo Pucci; per la Regione Umbria, il signor Enrico Gigliotti, funzionario.

Successivamente intervengono il dottor Alfredo Diana, Presidente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, e gli avvocati Aldo Bonomi, Giulio Romano e Amos Dottorini, dirigente della stessa organizzazione.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI MARCHE, UMBRIA E TOSCANA, E DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Il presidente Macaluso, in apertura di seduta, porge un cordiale saluto ai rappresentanti delle Regioni ed illustra le finalità dell'indagine conoscitiva.

Prende quindi la parola il Presidente della giunta regionale delle Marche, avvocato Adriano Ciaffi, il quale premette che si atterrà, nella propria esposizione, alla linea emersa al Convegno di Macerata del febbraio dello scorso anno, organizzato a livello interregionale, sul problema della trasformazione della mezzadria e colonia in affitto; linea su cui si sono trovate d'accordo le forze politiche sociali e sindacali interessate, e che risulta dalla mozione finale approvata nello stesso convegno.

Le Regioni, in particolare — prosegue l'oratore — dopo aver sottolineato l'urgenza di giungere ad una positiva soluzione legislativa per sciogliere questo antico nodo della trasformazione dei giacenti vecchi contratti di mezzadria e colonia in affitto, hanno posto l'accento sulla necessità che tale trasformazione avvenga — tenuto anche conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia — con una scelta che sia basata anche su valutazioni sociali e non esclusivamente su impostazioni produttivistiche legate a criteri di valutazione soggettivi ed oggettivi, la cui pratica applicazione darebbe luogo ad un pesante e lungo contenzioso tra le parti.

Occorre quindi affermare, aggiunge l'avvocato Ciaffi, il principio dell'automatica trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia in contratti di affitto; prevedere un processo di riorganizzazione che passi attraverso i piani zonali ed una politica di accorpamento; garantire a mezzadri e coloni la conservazione dei diritti acquisiti in materia previdenziale ed assistenziale; assicurare adeguata disponibilità finanziaria per la corresponsione del premio di apporto

strutturale previsto dalla legge di recepimento delle direttive comunitarie.

Le Regioni inoltre sollecitano l'adozione di ulteriori provvidenze dirette (fiscali) o indirette (criteri di elasticità per i canoni di affitto), entro i cui limiti massimo e minimo le Regioni stesse potrebbero avere un proprio margine di operatività che consenta l'adeguamento dei canoni alle specifiche realtà locali.

Evidenziata quindi la necessità che con la soluzione legislativa cui si va incontro venga risolta tutta la problematica sorta con i meccanismi finora operanti (fra l'altro si sofferma sulle questioni dei rapporti fra proprietario e mezzadro in materia di mutui, della riconversione e dello sviluppo delle aree agricole e delle forme associative) ribadisce l'auspicio che l'avviato esame dei disegni di legge in materia giunga rapidamente a conclusione.

L'assessore all'agricoltura e foreste della Regione Toscana, Pucci, premesso di condividere quanto dichiarato dall'avvocato Ciaffi, sottolinea come la trasformazione in affitto della mezzadria e della colonia — corrispondente ad una moderna concezione della politica agricola — debba avere una validità di carattere generale, senza discriminanti in ordine a livelli di produttività, che finirebbero per annullare l'efficacia del provvedimento.

Evidenziati quindi l'ampio contenzioso sorto finora in materia di mezzadria e colonia e la necessità di tener conto di tale negativa esperienza, proprio per evitare che la nuova normativa si innesti su basi non valide, fa rilevare che il superamento della mezzadria (che come istituto giuridico-sociale ha rappresentato una crisi particolare nella crisi generale del Paese) potrà consentire una ricomposizione delle forze — che oggi non sono certo molte — da impegnare nella conduzione agricola.

Occorre inoltre — conclude l'oratore — sfatare dei miti come quello delle antiche fattorie toscane le cui strutture, di dimensioni ben lontane da quelle di un'azienda ottimale, sono state superate dalla moderna evoluzione tecnica.

Il signor Ferdinando Messi, presidente della commissione agricoltura e foreste del Consiglio regionale delle Marche, sottolinea anzitutto che il ritardo con cui si va verso la nuova disciplina in materia di contratti agrari non solo danneggia la produzione, ma depauperava un prezioso patrimonio umano. Nell'approntare gli attesi strumenti normativi, bisogna, egli aggiunge, badare a respingere ogni contraria argomentazione pretestuosa come quella relativa ai piccoli concedenti e ai tecnici agricoli, i quali ultimi potranno essere più utili alla collettività fornendo assistenza tecnica alle varie famiglie coltivatrici (guadagnandosi in tal modo un proprio spazio nel mondo agricolo) che non conducendo in proprio un'azienda.

Il progresso del mondo contadino deve essere basato non sull'aspettativa che il concedente maturi nel tempo le capacità di condurre l'azienda sostituendosi al mezzadro, ma sulle già esistenti capacità degli stessi coltivatori e delle imprese familiari diretto-coltivatrici, molte delle quali abbandonano le campagne, mentre altre restano in attesa che giunga finalmente la nuova disciplina, e invecchiano.

Dopo brevi interventi del senatore Fabio Fabbri (sulla incidenza di meccanismi di distorsione nella caduta degli investimenti nel settore agricolo e sulla formazione di contratti atipici), del senatore Pacini (in merito al prospettato affidamento alle Regioni di poteri di intervento normativo per l'integrazione di leggi nazionali) e del senatore Pegoraro (sui meccanismi di determinazione dei canoni d'affitto), l'avvocato Ciaffi rileva come la crisi attuale non sia tanto di natura produttiva, quanto di natura giuridico-contrattuale e sociale. Il problema centrale, egli fa osservare, è quello dell'elastico adeguamento dei canoni, fase (che segue quella dell'approvazione della legge-quadro con i limiti massimo e minimo e di competenza del Parlamento), nella quale le Regioni sono disponibili a intervenire con una propria specifica normativa di integrazione concernente i vari criteri di determinazione dei canoni da applicare in sede contrattuale.

Interviene quindi il signor Messi, che rileva fra l'altro come spesse volte nel comporta-

mento dei piccoli concedenti contrari all'affitto influiscano non tanto fattori di convenienza economica quanto pregiudizi nel modo stesso di concepire la proprietà e la gestione del fondo.

Successivamente, alla domande poste dal senatore Truzzi (sulla opportunità di regolare con la nuova normativa congiuntamente gli istituti della mezzadria e della colonia; sullo spazio da dare ai tecnici agricoli concedenti o figli di coltivatori; sui rapporti tra Regioni e commissioni tecniche provinciali in materia di determinazione dei canoni d'affitto) risponde l'avvocato Ciaffi rilevando che la mozione approvata dalle Regioni nel convegno di Macerata riguarda la soluzione legislativa definitiva di ambedue gli istituti della mezzadria e della colonia ed evidenziando le possibilità di abbinamento esistenti tra funzioni normative delle Regioni e compiti applicativi delle commissioni tecniche provinciali. Quanto al problema dei tecnici agricoli, aggiunge che questi non possono essere messi in concorrenza sulla strada della emancipazione dei contadini, mentre d'altra parte sussiste uno specifico spazio per l'apporto tecnico che i primi possono dare nei vari momenti della produzione.

L'assessore Pucci, ribadita la necessità che la nuova disciplina regoli nell'interesse generale sia la mezzadria classica che la colonia, sottolinea la necessità che venga lasciato in ciò adeguato spazio alle Regioni evitando, nelle competenze di queste, interferenze e conseguenti anomalie da parte della normativa statale.

Seguono quindi interventi del senatore Foschi (sul recepimento delle direttive comunitarie ad opera della legge n. 153 del 1975 e sugli oneri incombenti alle Regioni; sulla necessità di valutare con molta ponderatezza il reale problema dei tecnici agrari ai quali non dovrebbe essere impedito di impegnarsi nella conduzione diretta dell'azienda), del senatore Fabbri (sulla necessità che nella prosecuzione dell'esame parlamentare dei disegni di legge in materia si tengano opportuni contatti con i rappresentanti delle comunità locali interessate e sulla necessità di conoscere l'entità delle forze sociali

impegnate e delle superfici interessate) e del senatore Miraglia, che sottolinea la validità delle considerazioni avanzate dai rappresentanti delle Regioni e pone l'accento sulla limitatezza che, alla portata della trasformazione giuridico-sociale che si vuole operare, deriverebbe dall'accoglimento di alcune condizioni proposte in ordine alle dimensioni delle aziende.

Prende ulteriormente la parola l'avvocato Ciaffi: il problema da affrontare e risolvere, egli sottolinea, è quello della condizione generale in cui si trova la nostra agricoltura, non tanto quello professionale dei tecnici, le cui energie possono aggiungersi e non sostituirsi a quelle degli agricoltori. Si dichiara inoltre d'accordo sulle proposte di costanti collegamenti fra Parlamento e comunità locali interessate.

Il presidente Macaluso, nel congedare i rappresentanti delle Regioni intervenute, ringrazia per il valido contributo dato allo approfondimento della tematica oggetto dell'indagine in corso.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, ai quali il Presidente rivolge il saluto della Commissione richiamando i più importanti aspetti dell'indagine conoscitiva.

Il dottor Diana, dopo aver presentato i suoi collaboratori, avvocati Bonomi, Romano e Dottorini, affronta direttamente il problema della trasformazione della mezzadria e degli altri contratti associativi in affitto, sottolineando anzitutto che il rapporto di mezzadria presenta una evoluzione che non ritiene sia stata adeguatamente considerata per quanto concerne il periodo più recente. Ricorda che la stessa esposizione introduttiva del relatore alla Commissione, senatore Fabbri, sui precedenti storici della mezzadria si arresta al 1942; la storia più recente presenta invece elementi rilevanti che dovrebbero far riflettere sulla effettiva validità di tale forma contrattuale. La legge stralcio sulla riforma fondiaria, riferendosi alle aziende razionalmente condotte, escludeva dallo scorporo le aziende a mezzadria e le altre forme associative; nello stesso tempo, veniva sancito per i proprietari, ai fini della conservazione di una quota dei loro terreni, proprio la uti-

lizzazione di contratti associativi e in Sicilia, anzi, veniva fatto riferimento proprio alla colonia migliorataria.

Le aziende mezzadrili — prosegue il Presidente della Confagricoltura — hanno avuto largo spazio nella realizzazione dei miglioramenti fondiari disposti dai vari provvedimenti per l'agricoltura, come i successivi piani verdi; ed uno dei più importanti progetti di riforma dei contratti agrari, quello proposto dall'allora Ministro dell'agricoltura, onorevole Colombo, addirittura prevedeva la conversione dello stesso contratto di affitto in uno dei contratti associativi.

I contratti di mezzadria — prosegue il dottor Diana — hanno continuato quindi ad avere piena vitalità e ad espandersi, e solo in epoca relativamente recente, in conseguenza della proroga legale e del divieto sancito nel 1964, concedenti e coltivatori sono stati costretti a scelte obbligate; ma la validità del rapporto trova conferma anche nel fatto che dopo il divieto sancito con la legge n. 756 del 1964 il legislatore è stato costretto a ritornare sull'argomento per disciplinare le conseguenze — compresa la proroga legale — per i contratti di mezzadria ulteriormente stipulati malgrado il divieto.

La persistenza di tali forme contrattuali — prosegue il dottor Diana — si collega anche ad un orientamento per la sempre maggiore partecipazione dei lavoratori alle attività produttive e alla gestione delle imprese, che sta trovando particolare spazio nel settore industriale ed ha trovato ampio riconoscimento in una direttiva della Comunità economica europea, diretta a favorire tale partecipazione nelle imprese industriali. Si pone quindi l'interrogativo sui motivi per i quali in agricoltura si vogliano precludere tali forme di partecipazione, che anzi possono ritenersi il primo esempio storico di tale fenomeno. Certo, il rapporto di mezzadria richiede alcuni aggiornamenti, che peraltro sono stati resi impossibili dal divieto e dal blocco, ma che, nei fatti, le stesse parti interessate sono in grado di attuare, come è dimostrato dai numerosi accordi diretti nei quali i vari elementi del rapporto di mezzadria vengono adeguati alle nuove situazioni sociali ed economiche.

Dopo aver quindi contestato che al contratto di mezzadria si possano attribuire solo caratteristiche risalenti al Medio Evo, contesta altresì l'opinione secondo cui solo il mezzadro o il colono si possa considerare imprenditore. Rileva infatti che già il senatore Rossi Doria prevedeva la istituzione di commissioni paritetiche per individuare in concreto, caso per caso, se le funzioni di imprenditore fossero svolte dal mezzadro o non dal concedente. Premesso quindi che nella realtà sociale molto spesso il concedente è il principale responsabile della conduzione aziendale, critica la prospettiva di provvedimenti punitivi contro tali imprenditori, rilevando che tale aspetto sarebbe inevitabile nella trasformazione dei contratti di mezzadria in affitto e ricordando ancora che nell'attuale situazione legislativa, a partire dal 1971, non sono stati più stipulati nuovi contratti d'affitto e che molti proprietari preferiscono lasciare abbandonate le loro terre anziché vincolarle con l'affitto, con grave pregiudizio per l'intera economia agricola nazionale.

Il dottor Diana sottolinea quindi l'esigenza di modificare la normativa sull'affitto, se è vero che tale contratto deve costituire un moderno strumento per consentire l'ampliamento delle imprese senza il ricorso alla compravendita di nuovi fondi. Premesso che il riferimento ai redditi catastali diventa irrisorio in relazione alla evoluzione dei valori monetari, afferma che a tale contratto gli operatori agricoli debbono far ricorso con fiducia e senza dover temere sostanziali forme di esproprio.

Nella proposta di conversione in affitto dei contratti associativi esistenti, il presidente della Confagricoltura individua una sostanziale espropriazione di impresa, in contrasto con i principi costituzionali. Osserva altresì che non sarebbe conseguito alcun risultato economico, in tutti i casi di aziende inadeguate, non corrispondenti neanche ai parametri stabiliti dalla Comunità europea, non tanto per la forma di conduzione, quanto per le dimensioni.

Riprendendo il tema della responsabilità imprenditoriale dei concedenti, osserva che tale aspetto risulta non ben considerato nel-

le proposte di legge già presentate; cita in particolare l'esempio di quei proprietari i quali, anche attraverso il pagamento delle « buonuscite », hanno ripreso la conduzione diretta di poderi già condotti a mezzadria. Ritiene non equo privare di questi poderi tali proprietari, che abbiano già in tal modo dimostrato il loro impegno e la loro responsabilità imprenditoriale, e altrettanto discutibile ritiene poter affidare tali poderi a cooperative costituite obbligatoriamente, in netto contrasto con i principi di libero associazionismo che caratterizza la cooperazione.

Il dottor Diana conclude osservando che numerosi sono gli interrogativi destinati a rimanere senza risposta, e che i problemi che risultano ora posti sul tappeto sembrano destinati ad introdurre nuovi motivi di contrasto e di sfiducia in un settore che invece ha tanto bisogno di serenità e di efficienza.

Il senatore Fabbri, dopo aver sottolineato il tono garbato con il quale il presidente Diana ha esposto i suoi rilievi, premesso che non si intende instaurare un dibattito con le varie categorie interessate, sottolinea che le proposte in discussione non rivestono alcun carattere punitivo ma saranno valutate con tutto il necessario senso di responsabilità. Chiede quindi l'opinione del dottor Diana sull'ipotesi di offerta di permuta di fondi da parte di un concedente, tecnico agricolo, che intenda riavere un podere già concesso a mezzadria; e sulla proposta di delegare alle Regioni (sentiti i comprensori, i comuni e le comunità montane) la determinazione dei parametri minimo e massimo dei canoni di affitto.

Il senatore Romeo fa presente non solo che le aziende mezzadrili sono in crisi, ma che da parte della proprietà si tende ad espellere i coltivatori dai poderi. Chiede chiarimenti altresì sul problema della contrazione dei contratti di affitto, per l'incidenza di iniziative extra-agricole sulla proprietà fondiaria.

Il senatore Lazzari ritiene improprio citare la mezzadria come precedente storico di forma di partecipazione o di cogestione, nel momento in cui tale contratto ha com-

pletamente esaurito la sua funzione; cita in proposito il consistente esodo dalle zone mezzadrili, e chiede l'opinione del dottor Diana sulle misure proposte che, senza aver carattere punitivo, tendono a riconoscere le conseguenze di una situazione già esistente.

Il dottor Diana dichiara di non conoscere le proposte concernenti la possibilità di permuta dei fondi ad iniziativa del concedente che sia tecnico agricolo, mentre considera positivamente l'ipotesi dell'equo indennizzo per il rilascio dei poderi. Dopo aver sottolineato l'aumento degli studenti nelle facoltà di agraria, in gran parte — oltretutto — provenienti da famiglie cittadine, avverte che ai tecnici agricoli, per una deguata esplicazione delle loro possibilità imprenditoriali, occorre assicurare aziende di adeguate caratteristiche; non basta quindi prevedere l'ipotesi del rilascio solo per le aziende monopoderali, ciò che costituirebbe una elusione del problema. Certo, alle esigenze del tecnico non possono essere sacrificate quelle degli altri interessati, e per questo motivo non solo sarebbe giustificato l'equo indennizzo, ma sarebbe anche auspicabile assicurare la precedenza a tali mezzadri nella assegnazione di terreni, con le agevolazioni previste per la proprietà coltivatrice.

Esprime quindi riserve sulla possibilità, per le Regioni, di risolvere correttamente quel problema della determinazione dei canoni sui quali tante difficoltà incontra il legislatore. Ciò servirebbe ad eludere il problema; in ogni caso, una questione su cui sono necessarie disposizioni chiare e precise potrebbe essere condizionata da situazioni o rapporti di forza di carattere locale.

Per quanto concerne la crisi delle aziende mezzadrili, il dottor Diana sottolinea la incidenza su tale rapporto di tutta una serie di provvedimenti. Esclude che sia in atto la estromissione dei coltivatori, non solo per la esistenza del regime di proroga, ma anche per il fatto che è impossibile far approvare dalle Regioni quei piani di trasformazione aziendale che potrebbero giustificare il rilascio dei poderi. In ogni caso, alla crisi della mezzadria concorre anche la difficoltà di una coabitazione obbligatoria, mentre una situazione di maggiore libertà,

anche con una più lunga durata del rapporto, consentirebbe risultati migliori della vigente proroga.

Pur rendendosi conto della incidenza, sul mercato fondiario, degli acquisti di terreni come beni-rifugio, sottolinea che anche in tali casi la utilizzazione produttiva, che comunque sarebbe imposta dalla ricerca di un reddito, viene preclusa anche per gli acquirenti dalla impossibilità di utilizzare il contratto di affitto o le altre forme contrattuali soggette a proroga, per tutti i rischi e i problemi che a tale situazione si collegano. Insiste quindi sulla opportunità di prevedere in misura adeguata quel diritto di ripresa del fondo che è consentito in tutte le legislazioni europee, a favore del proprietario che si impegni alla conduzione diretta per un certo numero di anni.

In merito alle ipotesi su varie forme di partecipazione dei coltivatori nei rapporti con la proprietà, il dottor Diana sottolinea che, potendo dare luogo a forme improprie di mezzadria, non sono ammissibili né possono interessare le parti.

In merito al fenomeno dell'esodo dalle aziende mezzadrili, fa presente che tale forma di contratto è tipica delle zone collinari, che prima delle altre hanno risentito della crisi generale dell'agricoltura, tanto è vero che l'esodo da tali zone ha interessato anche i coltivatori autonomi. Oltre a cause oggettive, il fenomeno può anche collegarsi alle limitate dimensioni delle aziende mezzadrili.

Il senatore Truzzi fa presente che la Commissione intende acquisire elementi di valutazione in merito ad una serie di problemi sui quali il Parlamento è già impegnato a trovare delle soluzioni. Premesso che tali problemi riguardano sia il contratto di affitto in sé considerato, sia la trasformazione della mezzadria e dei contratti associativi in affitto, chiede al Presidente della Confagricoltura quale possa essere la sua opinione nella ipotesi che il contratto di affitto sia maggiormente adeguato alla tipologia dei Paesi comunitari, e che si riduca ancor più la differenza fra tale contratto e i contratti associativi.

Il senatore Miraglia richiama l'attenzione sugli aspetti sociali del problema della mezzadria, osservando che con tale contratto il proprietario ricava il maggiore livello di rendita fondiaria, mentre le quote di riparto sono rimaste quasi invariate; sottolinea che la ridotta remunerazione del lavoro contadino finisce per estromettere mezzadri e coloni, e non i concedenti. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nelle zone di colonia, o di colonia migliorataria, nessuna iniziativa imprenditoriale si è mai registrata da parte dei concedenti.

Il dottor Diana evidenzia una certa contraddizione fra la tesi concernente i redditi fondiari e quella secondo cui i concedenti tenderebbero ad estromettere i mezzadri. Ritiene che su tali argomenti non si possa generalizzare; se è vero che in numerosi casi le funzioni imprenditoriali sono svolte dai mezzadri, sono altrettanto notevoli gli apporti e le iniziative dei concedenti, ad esempio attraverso le anticipazioni di capitali senza interessi, che costituiscono rilevanti forme dirette o indirette di finanziamento dell'agricoltura. Dopo avere osservato altresì che le quote di riparto non solo sono state modificate notevolmente a favore dei coltivatori, ma che vengono ulteriormente adeguate ad esigenze nuove attraverso accordi integrativi stipulati fra le parti, richiama l'attenzione sulla proposta, elaborata dal professor Stupazzoni, che prevede di assegnare comunque al coltivatore una quota di reddito corrispondente alla remunerazione del lavoro effettivamente prestato nell'azienda mezzadrile o colonica.

Rispondendo alle considerazioni del senatore Truzzi, rileva che un adeguamento del contratto di affitto, basato non solo sull'aspetto, pur rilevante, di una equa determinazione del canone, ma soprattutto sulla soluzione dei problemi del diritto di ripresa e dei miglioramenti del fondo (che i coltivatori non sono orientati ad eseguire direttamente, preferendo addossarli ai concedenti), potrebbe costituire un utile riferimento anche per gli attuali rapporti di mezzadria e colonia, che, attraverso la libera contrattazione fra le parti, attuata con una certa elasticità, anche con il controllo eventuale degli organi regionali, e con l'applicazione dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971, potrebbe effettivamente dar luogo ad una conversione verso nuove forme più moderne. Già oggi — a suo avviso — si potrebbe parlare del contratto di mezzadria come di un contratto di affitto nel quale una certa parte del canone venga corrisposta in prodotti del fondo.

Rispondendo a una specifica richiesta del Presidente, in merito alla possibilità dell'intervento del legislatore per la conversione della mezzadria in affitto, ribadisce che, a suo avviso, tale problema dovrebbe essere lasciato alla volontà delle parti con una elasticità di soluzioni, potendo in tal modo essere risolto meglio che con l'intervento della legge.

Il Presidente ringrazia infine il dottor Diana e i suoi collaboratori per il loro intervento e per le indicazioni fornite alla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,55.